COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29.08.1997 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.08.2001 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 19.12.2005

INDICE:

- ART. 1 Finalità.
- ART. 2 Giorno del mercato.
- ART. 3 Area del mercato.
- ART. 4 Area riservata a produttori agricoli e stagionali.
- ART. 5 Limitazioni alle attività di vendita.
- ART. 6 Orario.
- ART. 7 Criteri per la concessione dei posteggi.
- ART. 8 Assegnazione dei posteggi non occupati.
- ART. 9 Svolgimento del mercato.
- ART. 10 Domanda di concessione.
- ART. 11 Rilascio della concessione.
- ART. 12 Gestione servizi accessori.
- ART. 13 Autorizzazione a soggetti non italiani.
- ART. 14 Trasferimento per migliorie.
- ART. 15 Trasferimento del posteggio.
- ART. 16 Norme igienico-sanitarie per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari.
- ART. 17 Commercio di animali vivi.
- ART. 18 Registro delle presenze
- ART. 19 Revoca della concessione di posteggio.
- ART. 20 Revoca dell'autorizzazione.
- ART. 21 Sanzioni.
- ART. 22 Richiami legislativi.
- ART. 23 Entrata in vigore

ART. 1 - Finalità.

- 1 Il presente Regolamento Comunale disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato settimanale su area pubblica.
- 2 Il presente Regolamento fissa inoltre i criteri per l'assegnazione dei posteggi, come previsto dall'art.3 punto 4 della legge 28.03.1991 n. 112.
- 3 L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato settimanale soggiace anche agli altri regolamenti comunali ed alle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale.

ART. 2 - Giorno del mercato.

- 1 Di norma il mercato si svolge nella giornata del giovedì, ove la giornata ricada in giorno festivo il mercato E' SOPPRESSO.
- 2 In occasioni particolari, il Sindaco, su richiesta di almeno il 50% degli operatori commerciali titolari di posteggio a posto fisso, può emettere ordinanza motivata per anticipare o posticipare la data dello svolgimento del mercato dandone pubblico avviso almeno 15 (quindici) giorni prima.

ART. 3 - Area del mercato.

- 1 Il mercato si svolge nell'area configurata e stabilita dalla planimetria particolareggiata qui allegata SUB A.
- 2 Detta area comprende le seguenti vie e piazze:

PIAZZA INDIPENDENZA - VIA ZORUTTI - VIA SAURO - VIA XI FEBBRAIO FINO AL CIVICO 6 - VIA MAZZINI - VIA MARCUZZI - PIAZZA SAN GIROLAMO

ART. 4 - Area riservata a produttori agricoli e stagionali.

- 1 Il tratto di area pubblica misurato in metri 62 che va da Piazza San Girolamo fino alla intersezione con via Gervasutti è riservato, in via prioritaria, per il 50% alla commercializzazione dei prodotti stagionali e per il 50% ai produttori agricoli.I posteggi, rimasti eventualmente liberi, sono assegnabili agli altri operatori commerciali dell'una o dell'altra categoria, che ne facessero richiesta.
- 2 L'assegnazione dei posteggi ai produttori stagionali ed ai produttori agricoli avviene nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 7.
- 3 I produttori agricoli ed i venditori stagionali già titolari di posteggio in via Mazzini alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono mantenere la loro attuale posizione sul mercato.

ART. 5 - Limitazioni alle attività di vendita.

- 1 Nel mercato possono essere commercializzate tutte le merci la cui vendita è autorizzata, ai sensi della legge 28.03.1991 n. 112.
- 2 Sono fatte salve le limitazioni derivanti dalle norme igienico-sanitarie, da quelle di pubblica sicurezza e da quelle relative al Codice della Strada.

ART. 6 - Orario.

1 - L'orario di svolgimento del mercato è disposto con ordinanza sindacale.

- 2 Al fine di corrispondere alle abitudini dell'utenza ed alle esigenza di pulizia e viabilità, non deve in ogni caso protrarsi oltre le prime ore del pomeriggio.
- 3 Le operazioni di approntamento dei banchi sono consentite mezz'ora prima dell'apertura, le operazioni di sgombero potranno protrarsi fino a mezz'ora dopo la chiusura.
- 4 L'operatore che abbandoni il mercato prima di un'ora dal termine ultimo fissato nell'ordinanza sindacale, salvo giustificati motivi, è considerato assente.

ART. 7 - Criteri per la concessione dei posteggi.

- 1 Per la concessione dei posteggi vengono individuati i seguenti criteri da applicarsi nell'ordine:
- a) titolarità di posteggio all'entrata in vigore della L.28.03.1991, n.112 e del relativo regolamento d'esecuzione D.M. 248/'93 (l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene effettuata fino all'esaurimento dei posti disponibili con precedenza ai titolari di posteggio predetto). Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili o comunque non assegnati, è accolta con priorità la richiesta di trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato rispetto a nuove richieste di assegnazione.
- b) numero di presenze nel mercato (i posteggi residui vanno assegnati ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art.1, comma 2 della legge 112/'91 che dimostrano di avere il più alto numero di presenze nel mercato).
- c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi della legge 19.05.1976, n.398.
- d) data di presentazione della domanda (a parità di presenze, farà fede la data di presentazione della domanda di posteggio all'ufficio protocollo del Comune).

ART. 8 - Assegnazione dei posteggi non occupati.

1 - Qualora, trascorsa un'ora dall'orario di inizio del mercato, fissato con ordinanza sindacale, risultassero liberi posteggi, per assenza dei concessionari, la vigilanza urbana li assegnerà ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul mercato e che abbiano presentato regolare istanza.

ART. 9 - Svolgimento del mercato.

- 1 La partecipazione al mercato è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - nelle vie Zorutti, Sauro, XI Febbraio, Mazzini e Marcuzzi, l'occupazione non potrà mai superare la metà della carreggiata;
 - è obbligatorio per ogni singolo operatore rispettare l'orario indicato nell'ordinanza sindacale;
 - è vietato modificare i limiti spaziali dell'area pubblica concessa;
 - è vietato cedere a nessun titolo, ne parzialmente ne totalmente, la concessione ad altri;
 - è obbligatorio tenere a disposizione dei funzionari addetti al controllo l'Autorizzazione amministrativa d'esercizio, l'atto di concessione del posteggio e tutte le ricevute relative al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa di concessione comunale per l'esercizio di commercio su aree pubbliche nonché della tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani;

- è vietato far uso di diffusori sonori o apparecchi per l'amplificazione dei suoni che arrechino disturbo alle attività limitrofe e alla quiete pubblica;
- è vietato compiere azioni che creino turbativa al regolare svolgimento del mercato;
- è vietato insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o mezzo il suolo pubblico;
- è vietato piantare tiranti e ganci nel manto stradale;
- è obbligatorio rispettare le limitazioni di carico;
- è vietato tenere merci che esalino cattivi odori e siano nocive per la salute pubblica;
- è vietato usare autoveicoli o attrezzature diverse che impediscano la pubblica circolazione;
- è vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo;
- è vietato vendere al di fuori del posteggio con merce al braccio;
- è vietato infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- è obbligatorio allestire il banco di vendita con adeguato decoro con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie;
- è obbligatorio esporre le merci ad una altezza dal suolo non inferiore a cm. 50 in caso di prodotti alimentari (frutta, verdura ecc.);
- è obbligatorio esporre in modo chiaro e ben visibile i prezzi di vendita su ogni articolo in ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- è obbligatorio tenere pulito il posteggio durante lo svolgimento del mercato;
- nessun operatore potrà utilizzare più di un posteggio contemporaneamente;
- l'operatore su area pubblica senza posto fisso non potrà accedere nell'area destinata al mercato prima di un'ora dall'inizio del mercato e di aver avuto il consenso dell'operatore di Polizia Comunale in servizio.
- 2 Il Comune provvederà a far trovare agli ambulanti l'area del mercato pulita e libera da qualsiasi cosa possa ostacolare il regolare svolgimento.

Inoltre esso provvederà a collocare idonei contenitori per rifiuti solidi urbani prodotti durante lo svolgimento del mercato, ovvero a raccogliere i sacchetti di rifiuto al termine del mercato. Al termine delle operazioni di vendita, l'operatore è tenuto a raccogliere i rifiuti chiudendoli in sacchetti a perdere da depositare al bordo del posteggio o negli appositi contenitori.

ART. 10 - Domanda di concessione.

- 1 Gli operatori commerciali su aree pubbliche che intendono partecipare al mercato settimanale in questo Comune devono presentare domanda al Sindaco per la concessione del posteggio. Nella domanda redatta in carta legale dovranno essere indicati:
 - generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo e residenza;
 - codice fiscale partita I.V.A.;
 - estremi dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche con la specificazione delle merceologiche trattate, nonché della superficie necessaria per l'esercizio dell'attività.

- 2 Gli operatori agricoli (produttori) dovranno inoltre dichiarare nella domanda:
 - di possedere la qualifica di imprenditore agricolo;
 - l'ubicazione del fondo di produzione;
 - il tipo di coltura o di allevamento esercitato, in caso di domanda in Comune diverso da quello in cui è ubicato il fondo di produzione, certificato del Sindaco del Comune in cui è ubicato il fondo di produzione attestante la qualifica di produttore agricolo.

ART. 11 - Rilascio della concessione.

- 1 La concessione del posteggio per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 112/91 è rilasciata dal Sindaco.
- 2 La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di concessione di suolo pubblico e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Pertanto, ottenuta l'assegnazione del posteggio l'operatore dovrà provvedere al pagamento delle relative tasse.
- 3 La concessione ha validità decennale decorrente dalla data del rilascio.
- 4 Qualora, a seguito di causa di forza maggiore (cantieri, ecc.) l'Amministrazione comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi verrà assegnato un posteggio nelle immediate adiacenze, e quanto possibile similare, per caratteristiche e localizzazione, a quello annullato. Non appena siano state rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente.

ART. 12 - Gestione servizi accessori.

- 1 La riscossione della tassa di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è attualmente in concessione all'agenzia A.G.I.A.P. S.R.L. con sede a Codroipo.
- 2 La misura della tariffa per la tassa asporto rifiuti e pulizia area adibita a mercato è stata deliberata con atto n° 471 del 21.01.1990 in:
- superficie occupata fino a mq 50 lire 100.000 annue
- superficie occupata fino a mg 100lire 200.000 annue
- superficie occupata fino a mq 150lire 300.000 annue
- 3 Eventuali modifiche al canone verranno stabilite con deliberazione giuntale e rese pubbliche con appositi avvisi.
- 4 Il pagamento della tassa asporto rifiuti avviene a mezzo di apposito c.c.p. n° 10764330.
- 5 Gli operatori "precari" sono tenuti al pagamento della tassa per trasporto rifiuti fissata nella misura di Lire 10.000 (diecimila) giornaliere.

ART. 13 - Autorizzazione a soggetti non italiani.

1 - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati a soggetti italiani.

- 2 La stessa equiparazione vale anche per i soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle "disposizioni sulla legge generale" del Codice Civile.
- 3 Dalla sussistenza di tali condizioni si prescinde, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla 1. 28 febbraio 1990, n. 39, nel caso di soggetti extracomunitari o apolidi presenti in Italia alla data del 31.12.1989 provvisti, a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei motivi di cui all'art. 4 comma 5 di detto decreto che abbiano regolarizzato la loro posizione relativamente all'ingresso e al soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso.

ART. 14 - Trasferimento per migliorie.

- 1 Gli operatori commerciali su aree pubbliche concessionari di posteggi nei mercati possono, al fine di migliorare la propria posizione, presentare al Sindaco domanda di trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili, ed eventualmente tra loro stessi a parità di condizioni;
- 2 L'assegnazione del nuovo posteggio verrà effettuata con precedenza a chi dimostra di avere il più alto numero di presenze nel mercato e, a parità di presenze, in base alla data di presentazione della domanda pervenuta al protocollo del Comune.

ART. 15 - Trasferimento del posteggio.

- 1 La concessione del posteggio è trasferibile con la cessione del ramo di azienda.
- 2 Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o mortis causa, è disciplinato dalla normativa di cui alla legge 112/'91 e relativo regolamento di esecuzione (D.M. 248/'93), i quali rimandano alla legge 426/'71 e relativo regolamento di esecuzione per le parti concernenti il trasferimento, in gestione o in proprietà degli esercizi al dettaglio in sede fissa (D.M. 375/'88).
- 3 Il subentrante acquisisce tutti i diritti relativi a concessioni per posteggio, nonché i titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi di chi cede l'attività.
- 4 I titolari di più autorizzazioni possono trasferire separatamente l'una dall'altra insieme ai beni, concessioni di posteggio comprese, utilizzati per l'esercizio delle stesse.
- 5 Sono vietati il trasferimento dell'attività di una o più tabelle merceologiche possedute e la concentrazione di più esercizi.

ART. 16 - Norme igienico-sanitarie per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari.

1 - Il commercio e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari deve avvenire nel pieno rispetto dell'Ordinanza 26 giugno 1995 del Ministro della Sanità, (requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari) e delle vigenti norme legislative.

ART. 17 - Commercio di animali vivi.

- 1 Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue.
- 2 Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 18 - Registro delle presenze

- 1 La polizia urbana istituisce e tiene apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori commerciali su aree pubbliche frequentatori abituali del mercato elencati per ordine alfabetico con l'indicazione della data di presentazione della domanda di concessione del posteggio, del numero delle presenze, del numero delle assenze ingiustificate, di eventuali provvedimenti disciplinari adottati dal Comune nei confronti dei medesimi.
- 2 Tale registro viene aggiornato settimanalmente in occasione del mercato e viene integrato con l'annotazione delle presenze degli operatori occasionali, presenze che concorreranno alla compilazione di una graduatoria utile a stabilire le precedenze nelle assegnazioni dei posteggi che si rendessero disponibili.

ART. 19 - Revoca della concessione di posteggio.

- 1 L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla L. 112/91 e del relativo regolamento di esecuzione, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
- 2 Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
- 3 La revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse dà diritto all'operatore commerciale di ottenere un altro posteggio nell'ambito del mercato possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore e con le stesse dimensioni del posteggio revocato.

ART. 20 - Revoca dell'autorizzazione.

- 1 L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.
- 2 L'autorizzazione è altresì revocata:
 - a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività:
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'art. 3 comma 9 della L. 112/91.

ART. 21 - Sanzioni.

- 1 E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (cinquecentomila) a lire 5.000.000 (cinquemilioni) e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 3 commi 14 e 15 della L. 112/91.
- 2 E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 (trecentomila) a lire 3.000.000 (tremilioni) chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- 3 Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 e con la confisca di tali prodotti.

- 4 Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 (centomila) a lire 600.000 (seicentomila).
- 5 In caso di recidiva nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 giorni (art.6 L. 25.03.1997 n.77)
- 6 Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non previste da altre normative, si applica una sanzione da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 200.000 (duecentomila).
- 7 In materia di sanzioni amministrative trova applicazione l'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

ART. 22 - Richiami legislativi.

- 1 Il presente Regolamento è stato redatto in ossequio alla legislazione vigente di seguito elencata:
- Legge 28.03.1991, n. 112;
- D.M. 04.06.1993, n. 248 Regolamento di esecuzione;
- L.R. 28.08.1995, n. 34;
- Legge 77/'97;
- L.R. 13.08.1997, n.27

- Circolari Regionali: n. 8999/COMM. dd. 12.07.1991,

n. 9573/COMM. dd. 22.09.1993;

n. 10775/COMM. dd. 21.10.1993;

n. 6847/COMM. dd. 28.06.1994;

n. 8262 dd. 08.09.1995;

n. 10560/COMM dd. 02.11.1995;

n. 8487/COMM dd. 19.09.1996;

n.7533/COMM. dd.18.08.1997;

ART. 23 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame dell'Organo regionale di controllo e la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi. Sono abrogate tutte le disposizioni del precedente regolamento comunale del mercato settimanale del giovedì.